

REGOLAMENTO-QUADRO DELLE FACOLTÀ

adeguato con D.P. 28 dell'11 marzo 2019 ai sensi dell'art. 30 dello Statuto

Art 1 - Premessa

1. Il presente regolamento-quadro disciplina il funzionamento delle Facoltà e dei suoi organi in conformità allo Statuto, al Regolamento didattico d'Ateneo, al Regolamento Generale e alla Carta della Qualità dell'Ateneo.
2. La Facoltà ha autonomia scientifica e didattica nell'ambito dello Statuto dell'Università. Il Consiglio di ogni Facoltà approva un proprio regolamento nel rispetto delle previsioni di cui al comma precedente.
3. La Facoltà provvede alla promozione e all'organizzazione delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività di terza missione ad esse correlate o accessorie. Alla Facoltà compete, inoltre, l'organizzazione e la valutazione delle altre attività didattiche e scientifiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

Art 2 - Elementi costitutivi della Facoltà

1. La Facoltà è una struttura dipartimentale costituita da strutture didattiche, da strutture per la ricerca scientifica e da eventuali strutture espressamente incaricate della terza missione. Essa consiste di Corsi di studio e di centri, laboratori, progetti e gruppi di ricerca. Ai fini del Regolamento didattico di Ateneo, la Facoltà è struttura didattica fondamentale.
2. Ove previsto dai relativi provvedimenti istitutivi, le strutture didattiche o quelle scientifiche o di terza missione possono realizzare obiettivi di più Facoltà ed acquisire quindi carattere interfacoltà. Tali strutture possono essere assistite da un apposito comitato scientifico.
3. Alla singola Facoltà afferiscono tutti i professori e ricercatori di ruolo e non di ruolo sulla base dell'atto di reclutamento nell'Università o a seguito di successivi provvedimenti modificativi. Il criterio di assegnazione è di carattere dipartimentale e quindi riferito ad aree omogenee.
4. Con motivata istanza, sulla base di specifici impegni in attività di ricerca che interessino prevalentemente altre Facoltà, i professori e ricercatori possono chiedere di afferire ad una Facoltà diversa da quella iniziale. Sull'istanza decide il Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico.
5. L'afferenza non incide sull'impegno didattico, che è comunque riferito all'intero Ateneo, né sulla possibilità di partecipare a programmi scientifici interfacoltà.
6. Sono organi della Facoltà:
 - a) il Consiglio di Facoltà;
 - b) il Preside;
 - c) le Commissioni paritetiche docenti-studenti.

Art 3 - Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà è costituito con provvedimento del Presidente in ciascuna Facoltà attiva. Una Facoltà attiva ha di norma trentacinque docenti e può coordinare in media da tre a cinque corsi di laurea di primo e di secondo livello ed altri eventuali corsi aventi carattere di sistematicità con un numero complessivo di annualità non inferiore a dieci.
2. Il Consiglio di Facoltà è composto da:
 - a) il Preside della Facoltà, che lo presiede;
 - b) tutti i professori di prima e di seconda fascia assegnati alla medesima Facoltà;
 - c) i rappresentanti dei ricercatori universitari a tempo indeterminato;
 - d) due rappresentanti degli studenti eletti dagli studenti della Facoltà.
3. I ricercatori universitari sono rappresentati da un numero di componenti pari al doppio del numero dei corsi di laurea e di laurea magistrale biennali o a ciclo unico attivi nella Facoltà all'atto della costituzione del Consiglio, con esclusione dei corsi ad esaurimento. Essi sono individuati ai sensi del Regolamento generale di Ateneo.
4. I rappresentanti degli studenti sono individuati mediante le procedure elettorali previste nel Regolamento generale di Ateneo.
5. I responsabili di strutture didattiche e di ricerca della Facoltà fanno parte di diritto del Consiglio.
6. Il Consiglio si insedia con almeno i membri di diritto di cui ai punti a) e b) del precedente comma 2.

Art 4 - Competenze del Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà attende in maniera sistematica e regolare al complesso dei compiti di cui all'articolo 15 dello Statuto.
2. Compito primario del Consiglio è quello di sovrintendere all'organizzazione generale ed al funzionamento didattico e scientifico della Facoltà. Il Consiglio risponde della puntuale implementazione delle politiche della qualità nelle strutture di competenza.
3. I Corsi di studio operano nel rispetto del presente regolamento e dei regolamenti che li riguardano. I corsi di master, di dottorato di ricerca e di specializzazione sono inoltre

- disciplinati da regolamenti di settore. I centri, i laboratori, i progetti e i gruppi di ricerca sono disciplinati dai relativi regolamenti.
4. Con riferimento ai singoli Corsi di studio, il Consiglio di Facoltà elabora criteri, proposte e orientamenti generali, compresi quelli relativi alla programmazione delle attività e degli spazi didattici, delle sessioni di esame e dei relativi appelli, e cura che essi siano effettivamente adottati dai consigli di Corso di studi.
 5. Il Consiglio adotta, inoltre, ogni iniziativa utile al coordinamento dei piani di studio e dei programmi di insegnamento dei singoli docenti. Il coordinamento, nel rispetto della libertà di insegnamento garantita ai singoli docenti, deve essere volto esclusivamente ad evitare sovrapposizioni od incongruenze programmatiche ed è fondamentalmente basato sulla preventiva circolazione delle informazioni tra gli stessi docenti.
 6. Tra le attività di coordinamento di competenza del Consiglio rientrano le decisioni relative alla internazionalizzazione dei Corsi di studio di qualsiasi ciclo, anche per quanto riguarda il coordinamento tra titoli di atenei diversi nonché in relazione alla eventuale erogazione della didattica in una lingua diversa da quella italiana.
 7. Qualora in seno al Consiglio di Facoltà venga prevista la costituzione di un consiglio di presidenza con compiti istruttori e di coordinamento, ad esso possono essere attribuite funzioni delegate con l'eccezione delle materie contemplate nei punti 3 e 5 del comma 2 dell'art. 15 dello Statuto. L'eventuale consiglio di presidenza deve avere in tal caso una composizione che assicuri la partecipazione di tutte le componenti presenti nel Consiglio di Facoltà.

Art 5 - Funzionamento del Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà è un organo collegiale dell'Ateneo ed opera pertanto secondo le norme generali previste per tutti gli altri organi collegiali, con le specificazioni contenute nel presente regolamento-quadro o nei regolamenti delle singole Facoltà.
2. Le riunioni del Consiglio di Facoltà hanno luogo nella sede della Facoltà o in altro spazio messo a disposizione dall'Ateneo e sono presiedute dal Preside della Facoltà o da un Professore da lui delegato. Le riunioni possono tenersi:
 - a. in seduta ordinaria;
 - b. in seduta straordinaria.
3. Sono ordinarie le sedute che si tengono, senza esigenza di alcuna specifica convocazione, sulla base del calendario annuale determinato preventivamente dal Preside. Tali sedute si svolgono secondo una cadenza regolare in quanto attengono al carattere sistematico dei compiti del Consiglio di Facoltà. L'ordine del giorno delle sedute ordinarie coincide con la ricognizione da parte del Consiglio di Facoltà del complesso degli argomenti che, ai sensi dello Statuto, connotano le sue competenze e le sue prerogative.
4. Il Consiglio è altresì convocato in seduta straordinaria dal Preside su argomenti puntuali ogni qualvolta egli lo ritenga indispensabile ed urgente o quando sia richiesto da almeno un quinto dei consiglieri o dagli organi centrali di governo dell'Ateneo, ovvero in occasione di audizioni di persone esterne al Consiglio stesso.
5. Nelle riunioni del Consiglio di Facoltà non è ammessa la partecipazione in modalità telematica. In nessun caso è consentito ai consiglieri di Facoltà conferire deleghe o farsi sostituire da persone interne o esterne al Consiglio. Il Preside può porre in discussione e/o allegare ai verbali gli eventuali contributi scritti a cura dei consiglieri soltanto se è presente alla riunione almeno uno dei firmatari.
6. Le sedute del Consiglio di Facoltà si ritengono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei consiglieri in carica incluso il presidente. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.
7. La verbalizzazione è a cura di uno dei membri indicati dal Preside in via permanente o dal presidente nella singola seduta. La verbalizzazione consiste in un resoconto sommario dello svolgimento della riunione e contiene obbligatoriamente i nominativi dei presenti e un elenco degli argomenti trattati. Al verbale possono essere allegati, su valutazione insindacabile di chi presiede la seduta, atti o brevi dichiarazioni a cura dei singoli consiglieri. Le decisioni assunte sono espresse in forma di deliberazione.
8. Quando il Consiglio di Facoltà è chiamato ad esprimersi su singoli professori di prima fascia o sulle procedure di reclutamento dei professori di prima fascia, non partecipano alle riunioni i professori di seconda fascia e i ricercatori, indipendentemente dall'incarico che rivestono. I ricercatori non partecipano nei casi in cui il Consiglio debba esprimersi su singoli professori di seconda fascia o procedure di reclutamento dei professori di seconda fascia e dei ricercatori.
9. Il Consiglio di Facoltà si riunisce con la sola presenza dei rappresentanti dei docenti in tutti i casi nei quali l'argomento concerna il reclutamento dei docenti, l'attribuzione ad essi dei carichi didattici e la nomina nelle commissioni d'esame, nonché il conferimento dei titoli di culture della materia.
10. Quando ricorrono le condizioni richiamate nei precedenti commi, il quorum costitutivo e quello deliberativo sono ricalcolati di conseguenza.
11. L'elenco schematico delle decisioni assunte dal Consiglio di Facoltà è approvato seduta stante e trasmesso entro i successivi due giorni lavorativi, anche in assenza di approvazione del

relativo verbale, agli indirizzi istituzionali di posta elettronica del Presidente dell'Ateneo, del Rettore e del Direttore Generale, affinché ciascuno possa prenderne conoscenza e possa adottare le conseguenti determinazioni. Le decisioni assunte sono efficaci dal giorno successivo a tale trasmissione, mentre sono considerate non adottate in assenza di tale adempimento. Il presidente della seduta è responsabile della trasmissione anche agli indirizzi istituzionali di posta elettronica degli assenti.

12. Il verbale della riunione, qualora non venga approvato seduta stante, è posto in approvazione in apertura della seduta successiva. Al verbale possono essere allegati, su valutazione insindacabile di chi presiede la seduta, atti o brevi dichiarazioni a cura dei singoli consiglieri.

Art. 6 - Preside di Facoltà

1. Il Preside è un professore, membro della Facoltà, incaricato di promuovere e coordinare l'ordinato svolgimento delle attività didattiche e scientifiche della medesima Facoltà. Egli presiede il Consiglio di Facoltà, del quale determina il calendario annuale delle sedute ordinarie, che rende pubblico sulla pagina della Facoltà del sito web dell'Ateneo entro il 31 agosto precedente l'inizio di ogni anno accademico.
2. Compito del Preside è quello di assicurare l'ottimale funzionamento della Facoltà, dei Corsi di studio e delle strutture di ricerca e di dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Facoltà. Il Preside esercita, inoltre, tutte le altre attribuzioni che gli competono nell'ambito dello Statuto e dei regolamenti dell'Università. Egli assegna annualmente i carichi didattici ai singoli docenti della Facoltà nei corsi di studio della stessa Facoltà e propone agli altri Presidi i docenti il cui insegnamento è previsto in altre Facoltà, tenendo conto dei quadri di riferimento di Ateneo come definiti, in sede di programmazione per ogni anno accademico, nelle banche dati ministeriali.
3. Nell'impossibilità di una pronta riunione del Consiglio di Facoltà, e in caso di urgenza di deliberare, il Preside può adottare i provvedimenti resisi necessari, sottoponendoli a ratifica dello stesso Consiglio nella prima seduta utile. I provvedimenti eventualmente non ratificati decadono dalla data di mancata ratifica.
4. Il Preside di Facoltà è nominato con provvedimento del Presidente dell'Università su proposta del Rettore. Dura in carica due anni accademici ed il suo incarico può essere rinnovato.

Art. 7 - Commissione paritetica docenti-studenti

1. In ciascuna Facoltà o struttura dipartimentale è costituita una Commissione paritetica docenti-studenti formata da tre docenti afferenti alla relativa struttura nominati dal Rettore su proposta del Preside e da tre studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale eletti dagli studenti e nominati dal Rettore. L'incarico di docente coordinatore o vice coordinatore nei Consigli di corso di studi è incompatibile con quello di membro della Commissione paritetica nella stessa Facoltà di afferenza del corso.
2. Ogni Commissione è presieduta dal docente più anziano nel ruolo.
3. Le Commissioni paritetiche si riuniscono con la presenza di almeno la metà dei membri effettivi purché ciascuna delle due componenti veda presente almeno un rappresentante.
4. Le Commissioni paritetiche hanno il compito di prevenire, monitorare, esaminare e risolvere, ove possibile congiuntamente tra le due componenti, eventuali criticità relative al funzionamento delle attività didattiche e agli esiti degli apprendimenti. Esse esprimono, tra l'altro, parere circa:
 - a. la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative, le attività effettivamente richieste agli studenti e gli obiettivi formativi programmati;
 - b. la congruità tra i crediti assegnati ai singoli insegnamenti e l'effettivo impegno di studio richiesto con riferimento alla bibliografia di riferimento;
 - c. i criteri di distribuzione degli esami nelle annualità e nei semestri che compongono i singoli corsi.
5. I coordinatori dei Corsi di studio trasmettono alla Commissione paritetica della Facoltà di afferenza, per il tramite del Preside, ogni dato utile all'ottimale esercizio delle funzioni della stessa Commissione, tra cui obbligatoriamente i risultati delle prove di esame che abbiano registrato, per singolo appello, un esito negativo pari o superiore alla metà degli studenti esaminati. Su tali dati la Commissione paritetica esprime una valutazione, avendo cura di non interferire in alcun modo con le prerogative costituzionali dei professori universitari, e formula proprie proposte al Preside della Facoltà e al Presidio di Qualità di Ateneo, anche ai fini delle future attribuzioni degli incarichi di insegnamento nonché della composizione delle commissioni d'esame nei successivi appelli.

Art. 8 - Assemblea di Facoltà

1. Almeno due volte in ciascun anno accademico, con un intervallo di almeno due mesi, i Presidi di Facoltà convocano l'assemblea di tutti i docenti che a qualsiasi titolo operano nella Facoltà allo scopo di dibattere sullo stato di sviluppo delle strutture didattiche e di ricerca della Facoltà, sulle iniziative di orientamento, sulla ripartizione dei carichi didattici e scientifici, sui risultati di apprendimento degli studenti, sulle attività promozionali e sulla resa delle attività

finanziate con il fondo di Facoltà e sul funzionamento in essa del sistema di Ateneo per l'assicurazione della qualità.

2. L'Assemblea non assume deliberazioni e non assorbe le competenze degli organi della Facoltà.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio allo Statuto, al Regolamento didattico di Ateneo ed alle altre norme di esecuzione.
2. Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento didattico di Ateneo, sono fatte salve le prerogative e le competenze eventualmente attribuite ai comitati paritetici speciali o ordinatori negli accordi per l'attivazione di Corsi di studio in convenzione con altri atenei italiani e esteri.